

COMUNE DI FORINO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ADOTTATA EX. ART 42 DEL TUEL N. 267/2000

Numero 3

del 23.07.2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
TARI PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 19.30, presso la residenza Municipale, la DOTT.SSA ROSANNA GAMERRA Commissario Straordinario dell' ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26.05.2021 (GU Serie Generale n.137 del 10-06-2021), adotta la seguente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni del Consiglio, ai sensi ed in conformità dell' art 42 del D.Lgs 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri dei Responsabili ai sensi dell' art. 49 del TUEL n.267/2000.

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale DOTT. MICHELE PAGLIUCA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Verificato che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di FORINO (AV) l'Ente di governo dell'Ambito è l'Ambito Territoriale Ottimale - Avellino - Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni) il quale dispone testualmente: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto l'art. 2 c. 4 del DL 99 del 30 giugno 2021 che al comma 4 dispone quanto segue: 4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione;
Richiamata la Circolare n. 15 UTGAV FL 15/2021 del 8 luglio 2021 della Prefettura - UTG di Avellino;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Atteso che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rimarcato che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n.158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

Preso atto che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF

Rammentato che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Visto il D.L. n.73 art.52 comma 2 che recita:

-gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 08 aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013 n.64 e successivi rifinanziamenti, il termine di approvazione del bilancio 2021 è ulteriormente differito al 31 Luglio 2021;

Visto l'art.30 comma 5 del decreto legge n.41 del 22.03.2021 convertito nella legge n.69 del 21.05.2021, che a seguito delle modifiche apportate l'art. 2 c. 4 del DL 99 del 30 giugno 2021, stabilisce che "i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 31 luglio 2021"

Richiamata la Circolare n. 15 UTGAV FL 15/2021 del 8 luglio 2021 della Prefettura - UTG di Avellino- ad oggetto "Art. 2 del decreto legge 30 giugno 2021, 99 Misure urgenti in materia fiscale di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese";

Visto l'art.30 comma 5 del decreto legge n.41 del 22.03.2021 convertito nella legge n.69 del 21.05.2021, la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art.238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 03.04.2006, deve essere comunicata al Comune entro il 30.06.2021 di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo e solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31.05.2021 con effetto dal 01.01.2022;

Ritenuto opportuno, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto il vigente regolamento I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 8 Settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 29 Luglio 2015 e n° 48 del 30 novembre 2015;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal Comune di Forino, già validato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Determinazione del Direttore Generale n. 99 del 18/06/2021, da cui risulta un costo complessivo di € 917.306 di cui € 570.156 riferiti alla componente variabile ed € 347.150 alla componente fissa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 917.306 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 347.150, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 570.156; **Dato atto** che sulla base del predetto costo sono state determinate le tariffe della TARI per l'anno 2021;

Preso atto che la delibera che approva il piano finanziario e le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ex art. 49 del T.U.E.L. dai Responsabili Competenti; **Visto** il parere favorevole del Revisore dei conti acquisito al protocollo n.4351 del 21.07.2021;

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 (ALLEGATO A);

3. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 secondo quanto previsto dall'apposito allegato al presente deliberato (ALLEGATO B);

4. Di riscuotere il pagamento della TARI 2021 in tre rate con le seguenti scadenze:

- a. 31 Agosto 2021;
- b. 15 ottobre 2021;

c 15 dicembre 2021;

5. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Dlgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020), a decorrere dal 01.01.2020, la misura del tributo Provinciale è fissata al 5% (cinque per cento) del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

7. DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267;

• di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria dott. G. Forgiione F.to

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSANNA GAMERRA

F.to DOTT. MICHELE PAGLIUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 02.08.2021 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. MICHELE
PAGLIUCA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/7/2021

perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art.134, comma 4;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. MICHELE PAGLIUCA

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Michele Pagliuca

Dott. Giulio De Filippis
Revisore Comune di Forino (AV)

trasmesso via e-mail all'indirizzo:
ragioneria@comune.forino.av.it

VERBALE N. 17 DEL 21/07/2021

COMUNE DI FORINO

Provincia di Avellino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE ADOGGETTO: "Approvazione PEF e tariffe TARI 2021"

Il sottoscritto Giulio De Filippis, revisore del Comune di Forino (AV), nominato con Delibera Consiliare n. 17 del 15/09/2018, redige il presente verbale per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del PEF (TARI) per l'anno 2021"

Vista la Delibera di ARERA 158-20, che ha fissato i criteri per le riduzioni della Tari in favore delle utenze non domestiche;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;


Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

"Approvazione delle tariffe, riduzioni ed esenzioni TARI".

San Paolo Bel Sito, li 21/07/2021


Il Revisore

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	143.170,21	0,00	143.170,21
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	164.868,74	0,00	164.868,74
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	159.142,78	0,00	159.142,78
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	230.934,84	7.183,25	238.118,09
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,45	0,45	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,56	0,56	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G	-905.842,50	-2.800,23	-308.642,73
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,74	0,74	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E	-56.580,86	-518,04	-57.098,90
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		83.997,93	83.997,93
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	641.535,70	90.663,14	732.198,83
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	66.792,73	0,00	66.792,73
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	18.843,57	18.843,57
Costi generali di gestione CGG	G	41.781,89	0,00	41.781,89
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi COAL	G	0,00	4.245,28	4.245,28
Costi comuni CC	C	41.781,89	23.088,86	64.870,75
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	0,00	118.422,74	118.422,74
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	118.422,74	118.422,74
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	0,00	118.422,74	118.422,74
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G	-481.645,12	-2.281,52	-483.926,64
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,74	0,74	
Numero di rate r	C	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E	-89.104,35	-422,08	-89.526,43
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.368,72	5.368,72
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	19.470,26	146.458,24	165.928,51
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C	661.005,96	237.121,38	898.127,34
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COVEXPTV,2021	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	58.281,35	20.907,15	79.188,50
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E	19.427,12	6.969,05	26.396,17
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	45.936,15	0,00	45.936,15
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	45.936,15	0,00	45.936,15
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	4	4	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	706.898,96	97.632,19	804.531,15
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-60.374,94	-21.658,18	-82.033,12
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTE	E	-20.124,98	-7.219,39	-27.344,37
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	3.004,35	11.924,78	14.929,13
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	3.004,35	11.924,78	14.929,13
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	4	4	0
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2.349,64	151.163,62	153.513,26
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	709.248,60	248.795,81	958.044,41
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			62%
qa-2 kg	G			2.243,91
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			426,95
fabbisogno standard €cent/kg	E			322,76
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1	E	-0,15	-0,15	-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2	E	-0,10	-0,10	-0,10
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale g	C	-0,26	-0,26	-0,26
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,74	0,74	0,74
Verifica del limite di crescita				
rpia	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGA	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C			1,60%
(1+r)	C			1,02
ΣTa	C			958.044,41
ΣTVa-1	E			475.130,00
ΣTFa-1	E			427.731,00
ΣTa-1	C			902.861,00
ΣTa/ΣTa-1	C			1,06
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			917.306,78

delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	C			40.737,63
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TVa	E			570.156,00
Riclassifica TFa	E			347.150,78
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	97.881,00	23.849,55	121.730,55
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-437.055,63	-2.820,37	-439.876,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-169.742,59	-1.554,13	-171.296,71
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-267.313,04	-1.266,24	-268.579,28
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-1.395,73	-500,69	-1.896,41
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	-787.487,62	-5.081,75	-792.569,37
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3,00	3,00	0,00

ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE						
Famiglie	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona
Famiglie di 1 componente	73.996,45	0,81	1,00	0,871433	125,41	125,41
Famiglie di 2 componenti	90.624,25	0,94	1,80	1,011293	225,74	112,87
Famiglie di 3 componenti	56.899,44	1,02	2,30	1,097360	288,45	96,15
Famiglie di 4 componenti	66.331,05	1,09	2,70	1,172670	338,61	84,65
Famiglie di 5 componenti	19.313,30	1,10	3,35	1,183428	420,13	84,03
Famiglie di 6 o più componenti	8.963,81	1,06	3,95	1,140394	495,38	82,56

UTENZE NON DOMESTICHE						
	Categoria	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		Sud	Sud		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75	0,467517	0,912016	1,379533
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12	0,406913	0,791054	1,197967
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90	0,380940	0,748813	1,129753
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	3,40	0,545436	0,652812	1,198248
5	Stabilimenti balneari	0,35	3,10	0,303020	0,595211	0,898231
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04	0,393926	0,774734	1,168660
7	Alberghi con ristorante	1,21	10,69	1,047584	2,051556	3,099141
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50	0,935034	1,824032	2,759066
9	Case di cura e riposo	1,00	8,76	0,861443	1,681950	2,543393
10	Ospedali	1,43	12,60	1,238054	2,419243	3,657297
11	Uffici, agenzie	1,04	9,10	0,896074	1,747231	2,643305
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,64	5,57	0,549765	1,068499	1,618264
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,70	0,857114	1,670430	2,527544
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	11,05	1,086544	2,121638	3,208182
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00	0,787853	1,536027	2,323880
16	Banchi di mercato beni durevoli (54 gg)	1,19	10,45	1,030269	2,006436	3,036704
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	11,83	1,164463	2,271400	3,435864
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,96	0,783524	1,527387	2,310911
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,15	10,06	0,991309	1,931554	2,922863

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,549765	1,070419	1,620184
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	6,06	0,593054	1,162581	1,755635
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93	2,943625	5,746662	8,690287
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,40	2,207719	4,300877	6,508595
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50	2,216376	4,320077	6,536453
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	17,60	1,731544	3,379260	5,110804
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77	1,350604	2,643887	3,994491
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93	3,826713	7,474693	11,301405
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53	1,428524	2,789810	4,218334
29	Banchi di mercato generi alimentari (54 gg)	3,35	29,50	2,900336	5,664101	8,564437
30	Discoteche, night club	0,77	6,80	0,666644	1,305623	1,972268
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000